

**Accordo tra l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e UPI Emilia-Romagna per una collaborazione finalizzata alla realizzazione di attività formative nonché alla promozione della legalità, della cittadinanza europea e della tutela dei diritti.**

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna (di seguito: Assemblea legislativa), con sede in Bologna, V.le Aldo Moro, n. 50, C.F. 80062590379, rappresentata nel presente atto dal Direttore generale

e

l'Unione delle Province emiliano - romagnole (di seguito: UPI Emilia-Romagna) con sede in Bologna, Via Malvasia, n. 6, C.F. 03698180373, rappresentata nel presente atto dal Direttore

Richiamata la delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa del 4/7/2024 n.45, recante "Approvazione dello Schema di Accordo tra l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e UPI Emilia-Romagna per una collaborazione finalizzata alla realizzazione di attività formative nonché alla promozione della legalità, della cittadinanza europea e della tutela dei diritti", a cui si rinvia anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, della L. 241/1990;

concordano e stipulano quanto segue

#### **Art. 1**

##### ***Finalità e oggetto***

1. Il presente Accordo tra l'Assemblea legislativa e UPI Emilia-Romagna (di seguito anche "Parti") ha per oggetto una collaborazione finalizzata alla condivisione di momenti formativi e di studio, alla diffusione delle buone prassi nella pubblica amministrazione, all'elaborazione coordinata e congiunta di studi, ricerche e analisi, alla promozione della legalità, della cittadinanza attiva ed europea, nonché a promuovere l'immagine istituzionale delle Parti e il benessere organizzativo e individuale dei rispettivi dipendenti.

2. Tale collaborazione:

a) integra l'attività di formazione del personale dell'Assemblea legislativa, finalizzata al costante aggiornamento specialistico e allo sviluppo delle competenze interne all'Amministrazione, sotto i profili teorico, pratico ed applicativo; rafforza il livello di qualità ed efficacia dell'azione delle strutture dell'Assemblea legislativa nell'applicazione delle disposizioni vigenti nei settori di proprio specifico interesse;

b) valorizza le competenze e le capacità del personale dell'Assemblea legislativa favorendo e promuovendo il collegamento, il confronto e la condivisione delle esperienze professionali;

c) rafforza le rispettive azioni delle Parti, con specifico riferimento alle attività in materia di legalità, cittadina attiva ed europea, *mindfulness* e cerimoniale in occasione di eventi istituzionali organizzati congiuntamente.

#### **Art. 2**



## **Attività**

1. Nell'ambito del presente Accordo rientrano le seguenti attività:

- a) progettazione e realizzazione congiunta di iniziative di formazione destinate prioritariamente al personale dell'Assemblea legislativa;
- b) partecipazione del personale dell'Assemblea legislativa alle iniziative di formazione svolte da UPI Emilia-Romagna, alle condizioni che saranno definite dalle Parti in relazione alle singole iniziative;
- c) progettazione e realizzazione congiunta di iniziative di formazione che prevedano il coinvolgimento di collaboratori dell'Assemblea legislativa in qualità di relatori, senza ulteriori costi a carico del bilancio regionale;
- d) realizzazione di relazioni, studi di approfondimento, ricerche;
- e) raccolta, elaborazione, accesso, fruizione e condivisione di dati e informazioni sull'esperienza applicativa delle disposizioni vigenti in settori di comune interesse, finalizzate alla definizione di procedure e protocolli operativi di supporto all'esercizio dell'azione amministrativa;
- f) progettazione e realizzazione congiunta di iniziative e progetti volti a favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminosi e la loro incidenza sul territorio, nonché lo scambio di informazioni, in attuazione della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili);
- g) condivisione di dati, informazioni, elaborazioni, analisi, studi e pubblicazioni, anche in formato multimediale, nonché la diffusione dei risultati delle attività realizzate congiuntamente in attuazione del presente Accordo, anche in attuazione di quanto previsto dal piano editoriale dell'Assemblea legislativa;
- h) progettazione e realizzazione congiunta di attività formative e di disseminazione delle opportunità derivanti dall'Unione europea, in attuazione della legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 recante "Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione delle politiche e del diritto dell'Unione europea, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello statuto regionale";
- i) progettazione e realizzazione congiunta di eventi e iniziative di promozione del benessere organizzativo e individuale, anche promuovendo i valori e i principi contenuti nella "Carta fondativa per la promozione del benessere organizzativo";
- l) sviluppo delle attività di cerimoniale, organizzazione e realizzazione eventi istituzionali.

2. Nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, le attività di cui al comma 1 avranno ad oggetto i settori di interesse comune definiti dalle Parti.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, le Parti potranno, altresì, concordare lo svolgimento di ulteriori attività in attuazione del presente Accordo.

### **Art. 3** **Attuazione dell'Accordo**

1. Le modalità operative, i dettagli e i costi delle attività di cui al presente Accordo saranno definiti dalle Parti al momento della loro concreta progettazione.

2. Le Parti definiranno:

a) l'oggetto, i contenuti specifici e l'articolazione delle iniziative di formazione, al fine di assicurarne la qualità scientifica, l'approccio metodologico e la coerenza con le previsioni di cui al presente Accordo;

b) la tipologia, le modalità organizzative e i tempi di attuazione delle singole iniziative, anche al fine di realizzare azioni sinergiche;

c) le modalità di accesso ai materiali prodotti, al fine di assicurarne un'ampia ed efficace fruizione;

d) l'oggetto, i contenuti specifici e l'articolazione delle iniziative e delle attività progettate e realizzate nell'ambito del presente Accordo.

3. L'Assemblea legislativa provvederà all'attuazione dell'Accordo con atti dirigenziali successivi.

4. Qualora, in sede di attuazione dell'Accordo, siano trattati dati personali, si applicheranno le disposizioni europee, nazionali e regionali in materia di protezione dei dati.

### **Art. 4** **Durata dell'Accordo**

1. Il presente Accordo decorre dall'1 gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2029 e, alla scadenza, potrà essere prorogato o rinnovato esclusivamente a seguito di accordo scritto tra le Parti.

2. Fino al 31 dicembre 2024 trova applicazione l'"Accordo tra l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e UPI Emilia-Romagna per una collaborazione finalizzata alla realizzazione di attività formative nonché all'elaborazione coordinata e congiunta di studi, ricerche e analisi", il cui "Schema" è stato approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza 25 marzo 2021, n. 16 e sottoscritto in data 4 maggio 2021 (prot ALRER n. 11222/2021).

### **Art. 5** **Recesso o scioglimento. Rinvio.**

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente.

2. Il recesso unilaterale deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare tramite posta elettronica certificata, o altro

strumento equipollente, e ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

3. Per quanto non specificamente dal presente Accordo, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

#### **Art. 6**

#### ***Imposta di bollo e di registro***

1. Il presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato A (Tariffa - Parte I - Atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine) del d.P.R. 642/1972. Il pagamento dell'imposta sarà assolto da UPI Emilia-Romagna.

2. Il presente Accordo è esente da imposta di registro, salvo il caso d'uso ai sensi del d.P.R. 131/1986.

Bologna, lì \_\_\_\_\_

Il Direttore generale  
dell'Assemblea legislativa  
della Regione Emilia-Romagna  
Leonardo Draghetti  
(firmato digitalmente)

---

La Direttrice  
dell'UPI Emilia-Romagna  
Luana Plessi  
(firmato digitalmente)

---